



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROVA FINALE

per il Corso di Laurea Interclasse in Management dei Servizi Educativi e Formazione Continua (LM50 – LM57) sede di Rovigo

Articolo 1

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Interclasse in Management dei Servizi Educativi e Formazione Continua, sede di Rovigo, disciplina la prova finale per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova finale

Come stabilito dal Regolamento didattico del Corso (art. 5 comma 1) la prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo/la studente/ssa sotto la guida di un/a relatore/trice. Potrà consistere in una trattazione teorica o in una ricerca sul campo, presentata in forma coesa, con articolazioni e approfondimenti tali da rendere esplicito un livello adeguato di qualità formativa e maturità scientifica del laureando e della laureanda. Si tratta di contenuti educativi, pedagogici e della formazione continua collegati ad aspetti di sviluppo, gestione e di organizzazione dei servizi educativi e formativi.

La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento, che esprime un giudizio di merito attribuendo un punteggio espresso in centodecimi.

Alla prova finale vengono assegnati 15 crediti su 120 del percorso formativo. Ad essa corrisponde un carico di lavoro di 375 ore.

In base all'art. 5 comma 3 del Regolamento didattico, la tesi potrà essere scritta in lingua straniera, preventivamente concordata con il/la relatore/trice e con il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale: in questo caso andrà predisposto anche un riassunto steso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

Articolo 3

Provvedimenti anti-plagio, anti-frode e per la riservatezza

È stretto dovere dello studente e della studentessa svolgere l'Elaborato finale attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (Art. 28, comma 8 del Regolamento delle Carriere degli Studenti). Presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 e successive modifiche). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo dallo studente e dalla studentessa o suggeriti dal/la docente, utilizzati come basi bibliografiche dell'Elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto. All'atto della consegna della Relazione finale, lo/a studente/ssa si impegna a dichiarare l'autenticità del proprio prodotto e dichiara di essere a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali e amministrative derivanti da un eventuale plagio e/o frode.

Relativamente alle informazioni, alle conoscenze e ai materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, messi a disposizione per lo sviluppo della Relazione finale, il/la laureando/a si impegna a mantenere l'obbligo di riservatezza. Lo/a studente/ssa è altresì tenuto/a al rispetto della disciplina di legge (ai sensi del Dlgs 196/2003, del Regolamento GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni) relativa alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei dati personali usati nella Relazione finale.

Articolo 4

Commissione di laurea

Per la prova finale del Corso di laurea magistrale, il Direttore del Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti, anche di altro Ateneo, fra i quali individua il/la Presidente. I/le docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori e professoresse di prima e seconda fascia, ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato, confermati/e e non confermati/e, e a tempo determinato. I/le professori/esse a contratto possono essere membri della Commissione di laurea fino alla scadenza del contratto stesso. Gli/le eventuali correlatori/trici esterni/e possono partecipare alla Commissione di laurea limitatamente alla discussione delle tesi in cui sono coinvolti/e.

Articolo 5

Docenti di riferimento della prova finale

Possono svolgere il ruolo di relatore e relatrice di tesi:

- professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato, confermati/e e non confermati/e e a tempo determinato, afferenti al Corso di Laurea;
- professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici, confermati/e e non confermati/e, di altri Dipartimenti/Atenei con affidamento di insegnamento nel Corso di Laurea;
- professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato, confermati/e non confermati/e e a tempo determinato afferenti al Dipartimento con esperienza scientifica in contesti educativi e della formazione non specificamente trattati nel Corso di Laurea;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto);

Nell'attività di supervisione, i relatori e le relatrici possono avvalersi della collaborazione di correlatori/trici interni/e ed esterni/e all'Università. La responsabilità dello svolgimento della tesi è comunque del/della relatore/trice che ne risponde in sede di presentazione e discussione della tesi. I nominativi dei/delle correlatori/trici esterni/e che possono comparire sul frontespizio della tesi e sul calendario degli esami di laurea non devono essere più di due. I/le docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare le domande di laurea (via Uniweb) né approvare la consegna della tesi, se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea e la consegna della tesi da parte degli/delle studenti/esse è successiva alla data di cessazione del servizio. Tali docenti dovranno individuare un/una collega strutturato/a che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di relatore/trice. Possono invece comparire come correlatori/trici esterni/e (sul frontespizio della tesi) e in tale veste possono partecipare alle sedute delle Commissioni di laurea limitatamente alle discussioni delle tesi di cui sono correlatori/trici esterni/e.

Articolo 6

Sessioni di laurea

In linea con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art.9 comma 6), per lo svolgimento delle prove finali del Corso di Laurea in Management dei Servizi Educativi e Formazione Continua, il Dipartimento si coordina con la Scuola competente stabilendo almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal Calendario Accademico.

Indicativamente:

I periodo (appello unico): mese di marzo;

II periodo (I appello): mese di giugno;

III periodo (II appello): mese di luglio;

IV periodo (I appello): mese di ottobre;

V periodo (II appello): mese di dicembre.

Articolo 7

Conseguimento della laurea

La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di Studi. Lo/a studente/ssa dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 11, comma 2, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30$$

- b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale che può essere espresso in un range da 0 (zero) a 6 (sei). Qualora il candidato/la candidata abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.

Secondo l'art. 6 comma 4 del Regolamento didattico del Corso è possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di Laurea (due anni).

Articolo 8

Titolo di studio

Il Diploma di laurea attesta il conseguimento del titolo di studio e viene firmato dal/la Rettore/trice e dal Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto dalle rispettive convenzioni per i diplomi rilasciati congiuntamente agli altri Atenei italiani o stranieri. Nel Diploma non sono riportati il voto

finale di laurea, né i voti conseguiti negli esami di profitto (art. 25, Regolamento delle Carriere degli Studenti).

Articolo 9

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a partire dall'a.a. 2022-23 e, per quanto possibile, anche alle coorti precedenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle indicazioni fornite dalla normativa vigente di Ateneo e alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Studio.